

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **166/1983** (ECLI:IT:COST:1983:166)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **27/04/1983**; Decisione del **02/06/1983**

Deposito del **13/06/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12785**

Atti decisi:

N. 166

ORDINANZA 2 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 13 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 22 giugno 1983.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 339, primo comma, del codice penale

(Minaccia anonima - Circostanze aggravanti), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1976 dal Pretore di Assisi nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.66 del 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale contro ignoti per il reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) commesso per mezzo del telefono in danno di Giacometti Laura, il Pretore di Assisi, con ordinanza dell'11 novembre 1977 (in G.U. n. 66 del 9 marzo 1977), sollevava in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 339, primo comma, cod. penale, richiamato dal cpv. del cit. art. 612;

che, secondo il Pretore, detta norma, non estendendo le circostanze aggravanti da essa previste al fatto commesso per mezzo del telefono, determinava un'irrazionale disparità di trattamento rispetto ai casi in cui l'azione delittuosa era posta in essere con un atto scritto e pertanto sembrava in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede dichiararsi l'inammissibilità della questione o, nel merito, l'infondatezza.

Considerato che, a parte ogni rilievo sulla pretesa del giudice a quo secondo cui la Corte dovrebbe estendere con la sua pronuncia una circostanza aggravante ad un caso non previsto dalla legge, è preliminare il rilievo che la questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza;

che infatti, essendo ignoti gli autori del reato, il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere per tale causa, poiché in questo caso il termine di cui all'art. 124, primo comma, cod. penale decorre dal momento in cui l'offeso acquista piena conoscenza della persona che lo ha commesso;

che, nell'ipotesi in esame il termine predetto non è decorso, sicché non ricorre l'alternativa da cui l'ordinanza di rimessione ha ritenuto di poter dedurre la rilevanza della questione;

che, pertanto, come si è già detto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 339, primo comma, cod. penale, sollevata dal Pretore di Assisi con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.